

STATUTI

ASSOCIAZIONE SVIZZERA

FABBRICANTI MOBILI E SERRAMENTI

SEZIONE TICINO

*Per facilitare la lettura, quando si parla di persone
si usa la forma maschile intendendo anche la forma femminile*

Losone-Lostallo, versione 5 dicembre 2017

I. RAGIONE SOCIALE, SEDE E SCOPI

ART 1. NOME E SEDE

1. Sotto la denominazione "Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino" (in seguito ASFMS-TI o sezione) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. L'associazione si fa riconoscere anche con il nome "il falegname, l'uomo che fa". La sua durata è illimitata.
2. La sede della sezione si trova al luogo del proprio segretariato.
3. Il territorio di riferimento della sezione è il Cantone Ticino ed il distretto Moesa
4. L'ASFMS-TI è una sezione dell'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM) in seguito ASFMS-CH

ART 2. SCOPI

1. La sezione ha come scopo l'unione delle imprese di falegnameria, dei fabbricanti di finestre e dei fabbricanti di mobili del territorio ed il supporto agli interessi professionali ed economici dei membri.
2. Questi scopi possono venire raggiunti tra l'altro grazie a:
 - a. l'unione del maggior numero di imprenditori;
 - b. il promovimento degli interessi di categoria;
 - c. il promovimento dei contatti, e lo scambio di esperienze tra i soci;
 - d. la rappresentanza degli interessi della categoria dei falegnami nelle organizzazioni regionali e cantonali e presso le autorità;
 - e. la propaganda per la professione presso i giovani ed il pubblico in genere;
 - f. il promovimento delle conoscenze tecniche dei soci, della formazione e del perfezionamento professionale;
 - g. il promovimento della qualità del lavoro, della lealtà e della collegialità tra i soci e la lotta contro la concorrenza sfrenata;
 - h. la lotta contro la gestione sleale degli affari;
 - i. l'organizzazione di corsi interaziendali e di perfezionamento professionale, in collaborazione con le autorità cantonali;
 - j. la presa di posizione su problemi di ordine politico, economico e professionale di interesse per il settore;
 - k. la collaborazione con l'associazione madre ASFMS-CH, le altre sezioni ed altre associazioni od organizzazioni per la tutela degli interessi della professione di falegname;
 - l. Il sostegno dell'attività dei propri soci tramite promozioni comuni, consulenze tecniche, amministrative e legali.
3. In attuazione degli scopi sociali, la sezione può prendere decisioni vincolanti per i propri membri, emanare speciali regolamenti e stipulare contratti.

ART 3. APPARTENENZA ALL'ASFMS-CH

1. La sezione rappresenta gli interessi del settore delle falegnamerie a livello regionale. La sezione è responsabile per l'applicazione delle decisioni degli organi competenti dell'ASFMS-CH.
2. I membri dell'ASFMS-TI sono automaticamente membri dell'ASFMS-CH. Gli statuti dell'ASFMS-CH come pure le decisioni dell'assemblea dei delegati e di altri competenti organi dell'ASFMS-CH sono obbligatori per i membri.
3. Nella sezione sono accolti come membri attivi, singoli o come maestri in pensione solo i candidati che adempiono le condizioni d'appartenenza sezionale contenute negli statuti dell'ASFMS-CH.
4. La sezione informa regolarmente l'ASFMS-CH sulle mutazioni dei membri.
5. Proposte concernenti modifiche di statuto devono essere notificate con adeguato anticipo al ASFMS-CH e le decisioni prese riguardo tali cambiamenti devono essere autorizzate dal comitato centrale del ASFMS-CH.

II. MEMBRI

ART 4. TIPOLOGIA DEI MEMBRI

1. Con l'adesione alla sezione, ottengono contemporaneamente anche l'affiliazione all'ASFMS-CH.
 - a. i membri attivi
 - b. i membri singoli
 - c. i maestri in pensione
2. I membri sezionali senza affiliazione all'ASFMS-CH sono:
 - a. i membri onorari
 - b. i membri sostenitori

ART 5. PREMESSE PER L'ADESIONE ALL'ASFMS-TI

1. All'ASFMS-TI possono essere affiliate solo imprese che hanno il loro domicilio sul territorio di riferimento.

ART 6. MEMBRI ATTIVI

1. Acquisiscono la qualità di membri attivi le imprese e le aziende che eseguono, progettano, riparano, montano e offrono a terzi lavori di falegnameria o lavori di rami professionali affini. Le aziende associate sono rappresentate dal titolare o da un membro della direzione.
2. Sono considerate aziende che eseguono lavori di falegnameria in particolare le falegnamerie che fabbricano serramenti e finiture per costruzioni, mobili e arredamenti per interni, le aziende che costruiscono negozi e laboratori, le vetrerie, le fabbriche di finestre, di mobili e mobili da cucina, i produttori di porte, le falegnamerie e gli ebanisti che producono mobili d'antiquariato e le imprese di montaggio.
3. Sono considerate aziende operanti in settori professionali affini in particolare le carpenterie, le aziende che costruiscono carri ed attrezzi in legno, le aziende che eseguono trattamenti di superficie del legno nonché aziende di servizi e produzione.

ART 7. MEMBRI SINGOLI

1. L'appartenenza alla sezione quale membro singolo è concessa:
 - a. ai soci ed i componenti della famiglia dell'impresa associata;
 - b. alle persone attive nella formazione professionale o in un'organizzazione legata del settore della falegnameria;
 - c. le persone senza un'azienda propria o senza impiego in un'azienda, attive nella formazione professionale come docente o in un'organizzazione del settore della falegnameria;
 - d. Ai quadri dirigenti in aziende associate che contribuiscono in modo sostanziale alla formazione dell'opinione in seno all'impresa ed hanno competenze decisionali.

ART 8. ALTRE TIPOLOGIE DI SOCI

1. Gli ex titolari o ex dirigenti di azienda associate che si sono ritirati dalla vita professionale possono aderire alla sezione come maestri in pensione.
2. I membri sezionali che si sono distinti nei confronti della sezione, possono essere nominati membri onorari; questa nomina non implica automaticamente quella di membro onorario dell'ASFMS-CH.
3. Sono membri sostenitori coloro che non soddisfano i requisiti di membro attivo, singolo o anziano stabiliti dallo statuto ma che vogliono contribuire finanziariamente, con un importo minimo annuo stabilito dal comitato cantonale, a sostenere l'attività dell'ASFMS TI.

ART 9. DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

1. I membri ai sensi dell'art 6 sono tenuti ad attenersi a questi statuti e a quelli dell'ASFMS-CH come pure ai regolamenti e alle decisioni adottate dagli organi competenti della sezione e dell'ASFMS-CH.
2. Hanno il diritto di usufruire delle prestazioni e delle istituzioni dell'ASFMS-CH e della sezione.
3. I membri attivi ai sensi dell'art. 6 possono essere eletti quali delegati sezionali come pure sono eleggibili negli organi e nelle commissioni dell'ASFMS-CH e sezionali.
4. I membri singoli ai sensi dell'art. 7a e 7b, sono eleggibili negli organi e nelle commissioni dell'ASFMS-CH e sezionali. Gli altri membri singoli sono eleggibili unicamente nelle commissioni dell'ASFMS-CH e negli organi e commissioni sezionali.
5. I membri onorari hanno, nei confronti della sezione, gli stessi diritti dei membri attivi.
6. I maestri in pensione non hanno alcun obbligo finanziario verso l'ASFMS-CH e non sono eleggibili. Essi possono partecipare all'assemblea generale dell'ASFMS-TI un voto consultivo e sono eleggibili nelle commissioni dell'ASFMS-TI. Non pagano nessun contributo finanziario alla sezione.
7. I membri sostenitori non hanno alcun obbligo finanziario verso l'ASFMS-CH e non sono eleggibili. Essi possono partecipare all'assemblea generale dell'ASFMS-TI con un voto consultivo e sono eleggibili nelle commissioni dell'ASFMS-TI.

ART 10. AMMISSIONE ALLA SEZIONE

1. Il richiedente deve indirizzare la domanda di adesione, su formulario ufficiale, al comitato cantonale.
2. Nella dichiarazione di adesione scritta, il richiedente riconosce gli obblighi statutari e regolamentari verso la sezione e l'ASFMS-CH. Deve espressamente prosciogliere la SUVA dall'obbligo di serbare il segreto d'ufficio circa l'ammontare della massa salariale dichiarata.
3. Con l'ammissione alla sezione il membro si obbliga ad aderire nel più breve tempo possibile alla Cassa di compensazione AVS dei falegnami. Riservati sono i casi di doppia appartenenza, quando il membro è già affiliato all'AVS di un altro ramo.
4. Il membro sostenitore ottiene l'appartenenza grazie alla decisione dell'Assemblea sezionale. L'adesione alla Cassa di compensazione AVS dei falegnami non è richiesta.

ART 11. FINE DELL'ADESIONE

1. La qualità di membro si estingue in caso di dimissioni. Si estingue inoltre, con effetto immediato, in caso di morte, se vengono a mancare i presupposti per l'adesione, in caso di scioglimento della ditta membro e in caso di espulsione.
2. La dimissione di un membro è possibile solo per la fine di un anno civile. Le dimissioni devono venir comunicate alla sezione con lettera raccomandata con un preavviso di 6 mesi.
3. Una comunità ereditaria mantiene l'appartenenza fino al momento della divisione della successione. In questi casi occorre nominare un rappresentante comune.
4. L'espulsione di un membro può essere proposta dal comitato cantonale all'assemblea generale nei casi in cui il membro abbia agito senza rispettare gli statuti, i regolamenti, le decisioni, sia della sezione che dell'ASFMS-CH, quando non abbia adempiuto agli obblighi finanziari, oppure abbia leso in modo grave gli interessi dell'associazione.
5. Con la perdita dell'appartenenza sezionale si perde anche quella all'ASFMS-CH, come pure, nel più breve tempo possibile, alla Cassa di compensazione AVS dei falegnami. Con ciò cessano tutti i diritti verso sezione e verso l'ASFMS-CH, ciò nonostante gli obblighi sorti durante l'appartenenza devono essere adempiuti entro 6 mesi.
6. L'appartenenza del membro sostenitore si scioglie con le dimissioni o con l'espulsione.

III. ORGANIZZAZIONE

ART 12. ORGANI

1. Gli organi della sezione sono:
 - a. l'assemblea generale
 - b. il comitato cantonale
 - c. il segretariato
 - d. l'organo di revisione

ART 13. ELEGGIBILITÀ E DURATA DELLA CARICA

1. A membri degli organi sezionali sono eleggibili solo i membri attivi, i membri singoli e i membri onorari secondo gli articoli 6, 7, e 8.2.
2. La durata della carica di membro del comitato cantonale, di delegato all'ASFMS-CH, di revisore, come pure alle commissioni permanenti è di 4 anni. I subentranti rimangono in funzione per la restante durata della nomina.

ASSEMBLEA GENERALE

ART 14. ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. L'assemblea generale ordinaria si svolge di regola nella prima metà dell'anno, comunque prima dell'assemblea generale ordinaria dell'ASFMS-CH.
2. Un'ulteriore assemblea ordinaria si svolge entro la prima metà di dicembre per l'approvazione del preventivo; se questo non prevede una modifica delle tasse sociali, il preventivo può essere inviato ai soci per tacita approvazione. Se la convocazione di un'assemblea non è richiesta da almeno 5 soci entro il 15 dicembre, il preventivo verrà formalmente approvato durante la prossima assemblea ordinaria.
3. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni momento dal comitato cantonale. Il termine minimo per l'invio della convocazione con ordine del giorno è, in questo caso, di 10 giorni. Il comitato cantonale deve convocare un'assemblea straordinaria se almeno un quinto dei membri ne fanno richiesta notificando per iscritto le trattande. In questi casi, un'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni e tenersi entro 10 settimane dall'inoltro della richiesta.
4. L'assemblea è diretta dal presidente, in caso d'impedimento dal vicepresidente oppure da un membro del comitato cantonale.
5. Sul contenuto dell'assemblea e sulle decisioni prese è steso un verbale.

ART 15. CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata da comitato.
2. Nel caso di assemblee ordinarie, il comitato cantonale comunica per iscritto ai soci con almeno 2 mesi di anticipo, la data dell'assemblea e i probabili punti all'ordine del giorno.
3. La convocazione definitiva, con la menzione delle trattande deve essere inviata ai membri almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea.
4. L'assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno un terzo dei soci affiliati e, trascorsa mezz'ora qualunque sia il numero di soci presenti.
5. Se l'assemblea lo ritiene opportuno, si può procedere alla discussione su oggetti che non sono contemplati nell'ordine del giorno senza tuttavia alcun potere decisionale.

ART 16. COMPETENZE

1. L'assemblea generale è l'organo supremo della sezione.
2. E' competente per:

- a. l'approvazione del verbale della precedente assemblea generale;
- b. l'approvazione delle relazioni annuali;
- c. l'approvazione della contabilità dell'anno e del rapporto dei revisori come pure per lo scarico agli organi responsabili;
- d. l'approvazione del preventivo;
- e. la determinazione dei contributi sociali e di qualunque altro contributo finanziario straordinario;
- f. la nomina dei membri del comitato, nel rispetto dell'art. 12.3 e 21.1 di questo statuto, ritenuto che il delegato cantonale in seno all'ASFMS-CH automaticamente fa parte del comitato cantonale;
- g. la nomina del presidente;
- h. la nomina dei revisori (o della designazione di una società di revisione esterna.);
- i. la designazione di commissioni permanenti e la nomina dei rispettivi membri;
- j. la nomina dei membri onorari;
- k. l'espulsione di membri, su proposta del Comitato Cantonale;
- l. l'accettazione di regolamenti, direttive, indicazioni e la conclusione di contratti vincolanti per tutti i membri;
- m. la modifica degli statuti (maggioranza di 2/3 secondo art.19.2);
- n. lo scioglimento e la liquidazione della sezione;
- o. la presa di posizione sulle mozioni o istanze di ricorso presentate dai membri
- p. la presa di posizione su tutti gli altri affari che sono sottoposti dal comitato cantonale.

ART 17. ISTANZE DA PARTE DI MEMBRI

1. Istanze per l'inserimento di altre trattande all'ordine del giorno sono accettate se provengono da almeno 5 membri un mese prima della data prevista per l'assemblea: Il comitato cantonale è tenuto a considerare queste istanze come trattande uniche da includere nell'ordine del giorno solo se effettivamente di competenza assembleare.

ART 18. DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZA

1. Ogni membro presente ha diritto di voto. Se un membro è rappresentato da più persone, una sola di esse ha diritto di voto. I maestri in pensione e i membri sostenitori prendono parte all'assemblea beneficiando di un voto consultivo.
2. L'assemblea generale decide con la maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità l'oggetto è respinto.
3. Nell'elezione al primo turno vale la maggioranza assoluta dei voti emessi, al secondo turno è eletto colui che raggiunge il maggior numero di voti.
4. Le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano, se l'assemblea non decide diversamente. Se 1/4 dei presenti lo esige, le votazioni e le elezioni possono avvenire a scrutinio segreto.

COMITATO CANTONALE

ART 19. COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il comitato è l'organo esecutivo e decisionale della sezione, riservate le competenze dell'assemblea generale dei membri, e rappresenta l'associazione all'esterno.
2. Per la nomina dei membri di comitato cantonale si dovrà tener conto di un'equa rappresentanza fra le regioni Mendrisiotto, Luganese, Locarno e valli, Bellinzona e Moesano, Biasca e valli
Ogni regione ha diritto ad essere rappresentata nel comitato cantonale da almeno un membro.
3. Il comitato cantonale è composto da 5 a 11 membri e cioè:
 - a. Da un presidente;
 - b. Da ulteriori 4 fino al massimo di 10 membri nominati dall'assemblea cantonale, nel rispetto dell'art 19.2;
 - c. da un vicepresidente cantonale, scelto tra i membri del comitato che non deve appartenere alla stessa regione del presidente;
 - d. dal segretario cantonale che prende parte alle riunioni del comitato cantonale con voto consultivo e diritto di mozione.
4. Il comitato cantonale si costituisce da se.
5. L'ammissione di un subentrante nel comitato cantonale avviene alla successiva assemblea generale. Il subentrante resta in carica per il periodo restante.

ART 20. COMPETENZE

1. Il comitato cantonale è competente per tutte le faccende che esulano dalle competenze degli altri organi.
2. In particolare il comitato cantonale è competente per:
 - a. convocare l'assemblea generale;
 - b. presentare all'assemblea generale i conti consuntivi e preventivi;
 - c. preparare le relazioni da presentare all'assemblea generale;
 - d. eseguire le decisioni dell'assemblea generale;
 - e. elaborare ed approvare i programmi di attività;
 - f. nominare il vicepresidente, che non sia della stessa regione del presidente;
 - g. nominare il responsabile del segretariato e stabilire le relative condizioni finanziarie;
 - h. accettare nuovi membri attivi;
 - i. proporre all'assemblea l'espulsione di membri;
 - j. costituire commissioni non permanenti e designare i rispettivi membri;
 - k. elaborare e emanare direttive e raccomandazioni non vincolanti per i membri;
 - l. preparare, per sottoporre all'assemblea generale, regolamenti, direttive, indicazioni e contratti vincolanti per tutti i membri;
 - m. emanare un regolamento per l'indennizzo dei membri del comitato cantonale, delle commissioni e di chi opera per conto dell'associazione;
 - n. rispettare il preventivo, ritenuta la facoltà di decidere su spese straordinarie non eccedenti il 10 % del preventivo totale;
 - o. accettare membri sostenitori e fissare i contributi dovuti;
 - p. nominare il direttore dei corsi interaziendali, il responsabile amministrativo e il responsabile tecnico, come pure il capo esami e gli esperti esaminatori;
 - q. approvare i conti relativi ai corsi interaziendali, fissare le tasse di partecipazione, nominare il direttore tecnico e amministrativo, gli esperti e proporre per nomina alla commissione dei corsi interaziendali i docenti. Il comitato si occupa di ogni incombenza relativa ai corsi che supera la normale attività amministrativa delegata al direttore a all'amministratore dei corsi;
 - r. nominare il direttore dei corsi di perfezionamento;
 - s. nominare i delegati per l'assemblea generale dell'ASFMS-CH;
 - t. in caso di rinuncia del presidente, proporre per nomina un membro di comitato per la partecipazione alla conferenza dei presidenti.

ART 21. SEDUTE

1. Il comitato cantonale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono, su convocazione del presidente e sotto la sua direzione. Il presidente è tenuto a convocare se 3 membri del comitato lo chiedono; in questo caso la seduta deve aver luogo nei 15 giorni seguenti la notifica della richiesta.
2. Il comitato cantonale può deliberare se almeno la metà dei membri sono presenti. Le delibere avvengono con maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente decide. Sulle decisioni è tenuto un verbale
3. Se il presidente lo ritiene opportuno, può convocare il vicepresidente od altri membri del comitato cantonale in sedute separate per la preparazione degli oggetti da sottoporre al comitato
4. Sulle decisioni prese è steso un verbale.

ART 22. DIRITTO DI FIRMA

1. Il presidente, il vicepresidente e il segretario hanno diritto di firma collettiva a due.
2. Il comitato cantonale è autorizzato a concedere ad altri il diritto di firma e di stabilire le modalità secondo cui deve essere esercitato.

SEGRETARIATO

ART 23. SEGRETARIATO

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della sezione è creato un segretariato cantonale gestito da un segretario non membro.
2. Il segretario è responsabile della gestione del segretariato, tiene la contabilità, effettua i pagamenti e gli incassi, fornisce ai soci le informazioni e la documentazione disponibile, prepara i dati necessari alla presa di decisioni, svolge compiti di rappresentanza e cura i contatti con l'ASFMS-CH ed altre organizzazioni.
3. Il segretario partecipa all'assemblea dei soci, alle riunioni del comitato e tiene i relativi verbali.
4. All'infuori di quanto sopra, l'organizzazione dei compiti è stabilita dal comitato cantonale con un regolamento. Il segretariato sottostà alle direttive e al controllo del comitato cantonale.

ORGANO DI REVISIONE

ART 24. NOMINA E DURATA IN CARICA

1. L'assemblea dei soci nomina due revisori scelti fra i soci. Essi rimangono in carica come il comitato per la durata di 4 anni.
2. I revisori controllano la contabilità, il conto annale ed il bilancio nel rispetto delle regole contabili delle leggi e del codice delle obbligazioni.
3. In alternativa, l'assemblea generale può incaricare un ufficio di revisione esterno. Lo stesso controllerà la contabilità, il conto annuale ed il bilancio nel rispetto delle regole contabili delle leggi e del codice delle obbligazioni.
4. I revisori o l'ufficio di revisione devono presentare annualmente all'assemblea generale un rapporto scritto.

III. COMMISSIONI PERMANENTI

ART 25. ELEZIONE E SCIoglIMENTO

1. Per trattare determinate problematiche specifiche e realizzare determinati scopi sociali, l'assemblea generale può istituire delle commissioni permanenti speciali.
2. I membri delle commissioni permanenti vengono eletti dall'assemblea generale su proposta del comitato cantonale.
3. La durata in carica delle commissioni permanenti corrisponde a quella del comitato; al più tardi comunque termina con la conclusione dei compiti ad esse affidati.
4. Il comitato può istituire per l'esecuzione di compiti non duraturi delle commissioni non permanenti.
5. In genere le commissioni sono composte di almeno tre membri e sottostanno direttamente al comitato cantonale.
6. Il comitato può redigere un regolamento per le commissioni.

IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART 26. RACCOLTA DI FONDI

1. La sezione può procurarsi i fondi necessari attraverso:
 - a. i contributi ordinari dei membri;
 - b. i contributi straordinari dei membri;
 - c. le prestazioni fatturate ai membri e ai non membri;
 - d. i contributi volontari dei membri;
 - e. i redditi del patrimonio;
 - f. i contributi concordati con l'ASFMS-CH;
 - g. l'ottenimento di prestiti.
2. Gli impegni della sezione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa. E' fatta riserva della responsabilità degli organi secondo l'articolo 55 CC.

ART 27. CONTRIBUTI DEI SOCI

1. Il contributo sociale è composto dal contributo per la sezione e dal contributo per ASFMS-CH.
2. Il contributo per l'ASFMS-CH è fissato dal regolamento dei contributi emanato dall'assemblea dei delegati dell'ASFMS-CH e dall'aliquota stabilita per un anno o per più anni.
3. Il contributo sezionale è costituito come segue:
 - a. per i membri attivi: un contributo di base e un contributo calcolato in per mille dell'importo dei salari notificati alla SUVA dell'anno precedente;
 - b. per i membri singoli: un contributo di base;
 - c. per i maestri in pensione e onorari: nessun contributo;
 - d. i membri sostenitori versano il contributo stabilito dal comitato cantonale.
4. Quale base di calcolo dei salari da considerare vale la stessa base usata per il contributo all'ASFMS-CH. La sezione è autorizzata a richiedere alla SUVA conferma dell'ammontare dei salari dichiarati. I soci prosciogliono la SUVA nei confronti della sezione e dell'ASFMS-CH dall'obbligo di mantenere il segreto circa la dichiarazione dei loro salari.

ART 28. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sezionale ed eventuali contributi straordinari dei membri sono fissati dall'assemblea per un anno o per più anni.
2. Per i membri che hanno aderito nel corso dell'anno, il contributo sarà stabilito in rapporto al tempo di appartenenza. Se si tratta di una nuova azienda, farà stato la somma dei salari dell'anno in corso.

ART 29. ANNO CONTABILE

1. L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

V. REVISIONE DEGLI STATUTI

ART 30. REVISIONE DEGLI STATUTI

1. Ogni modifica degli statuti è di competenza dell'assemblea generale.
2. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre la maggioranza di due terzi dei voti emessi.

VI. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART 31. Scioglimento e liquidazione

1. Per lo scioglimento della sezione sono necessari alla prima assemblea i tre/quarti dei voti di tutti i membri con diritto di voto e alla seconda i tre/quarti dei voti emessi.
2. Lo scioglimento della sezione è eseguito dal comitato cantonale secondo le disposizioni di legge, a meno che l'assemblea generale non designi dei liquidatori.
3. Terminata la liquidazione della sezione, il suo patrimonio è affidato a titolo fiduciario all'ASFMS-CH per l'amministrazione.
4. *Tale patrimonio è messo a disposizione di una futura organizzazione di settore, al beneficio dell'esenzione fiscale, se sarà fondata entro 3 anni dallo scioglimento dell'associazione. Alla scadenza di questo termine il patrimonio decade a favore di un ente che persegue scopi ideali analoghi all'associazione sciolta ed è al beneficio dell'esonero fiscale.*

VII. DISPOSIZIONI FINALI

ART 31. DISPOSIZIONI FINALI

1. Questi statuti sono stati decisi dall'assemblea generale in data 5 dicembre 2013 ed in seguito approvati dal comitato centrale dell'ASFMS-CH. Il 5 dicembre 2017 è stato modificato il punto 4 dell'art. 31.
2. Questi statuti sostituiscono gli statuti del 16 dicembre 1994, ratificati dall'ASFMS-CH il 10.01.1995 ed entrati in vigore al 01.01.1995, modificati poi nei punti in relazione con le sottosezioni in data 11.11.1999, per lo scioglimento delle sottosezioni di Mendrisio e Lugano e per la durata di carica dei revisori ed in data 17.05.2003 in relazione allo scioglimento delle sottosezioni Biasca e Valli, Bellinzona e Mesolcina, Locarno e valli, e all'uso libero da parte dell'associazione del patrimonio di queste sottosezioni.

Lostallo/Giubiasco, 5 dicembre 2017

Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti

Sezione Ticino e Mesolcina

Il Presidente:

Renato Scerpella

Il Segretario:

Nicola Giudicetti

Approvati dal comitato centrale dell'ASFMS-CH conformemente agli art. 5.2 e 28.2 cifra 12 degli statuti del l'ASFMS-CH.

Zurigo, data 20.07.2018

Il Presidente Centrale

Il Direttore:

Thomas Iten

Mario Fellner